

Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»

di **Alessandro Ricci**

Sommario. **1.** Premessa. – **2.** L’eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dall’elenco dei reati “ostativi” (modifiche ai commi 1 e 1-bis.1 dell’art. 4-bis o.p.). – **3.** Le eventuali prescrizioni delle modalità esecutive dei benefici (il nuovo comma 1-bis.1.1). – **4.** Ulteriori adempimenti istruttori (modifica al comma 2 dell’art. 4-bis o.p.). – **5.** La deroga all’obbligo di svolgimento dell’istruttoria “rafforzata” prevista dai commi 2 e 2-bis dell’art. 4-bis o.p. (il nuovo comma 2-bis.1) – **6.** La partecipazione “a distanza” dei pubblici ministeri extradistrettuali. – **7.** L’eliminazione della competenza del tribunale di sorveglianza in tema di approvazione del programma di lavoro esterno e concessione di permessi premio. – **8.** L’estensione del regime transitorio di ultrattività dell’istituto della impossibilità-inesigibilità di utile collaborazione, a tutti i benefici penitenziari. – **9.** Brevi rilievi conclusivi.

1. Premessa.

Si è già avuta occasione in questa rivista (A. RICCI, *Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»*) di analizzare la nuova formulazione dell’art. 4-bis della legge 26.07.1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario, di seguito o.p.) e delle altre disposizioni normative in materia penitenziaria, così come variamente modificate dagli artt. 1-3 del decreto legge n. 162 del 31.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 31.10.2022 ed in pari data entrato in vigore giusta la previsione dell’art. 9 della decretazione d’urgenza (di seguito, per comodità, d.l. n. 162/2022).

In prossimità della scadenza del termine ex art. 77, comma 3, Cost. fissato per il 30.12.2022, il Parlamento ha adottato la legge di conversione del decreto-legge, con modifiche, n. 199 del 30.12.2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30.12.2022 ed entrata in vigore il 31.12.2022.

La legge di conversione ha introdotto alcune modifiche al testo del decreto legge estromettendo i delitti contro la pubblica amministrazione dagli



elenchi dei delitti ostativi, eliminando la competenza collegiale del tribunale di sorveglianza in tema di approvazione del programma di lavoro esterno e concessione di permessi premio per i condannati per particolari delitti, ed infine estendendo il regime transitorio disciplinato dall'art. 3, comma 2, primo periodo del d.l. n. 162/2022 a tutti i benefici penitenziari e quindi, in particolare, al lavoro esterno e al permesso premio; oltre ad altre poche modifiche per la verità di scarsa incidenza ed una di mero adeguamento tecnico-formale.

Si tratta di modifiche che per quanto indubbiamente apprezzabili, specie quella relativa al regime transitorio, non stravolgono, però, sul piano della sostanza l'aspetto portante della riforma inserito in sede di decretazione d'urgenza, rappresentato da un lato dalle elencazioni delle nuove condizioni di accesso ai benefici penitenziari, misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale, e dall'altro dai nuovi oneri per la difesa del condannato e quelli istruttori per il giudice.

2. L'eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dall'elenco dei reati "ostativi" (modifiche ai commi 1 e 1-bis.1 dell'art. 4-bis o.p.).

Per la prima volta nella storia dell'art. 4-bis o.p. si registra un intervento normativo di segno contrario rispetto alla tradizionale tendenza accrescitiva dell'elenco dei delitti ostativi.

La legge di conversione, infatti, attraverso una modifica dell'art. 1 del d.l. n. 162/2022 e quindi dei commi 1 e 1-bis.1 dell'art. 4-bis o.p., ha eliminato dalle elencazioni dei delitti ostativi quelli contro la pubblica amministrazione e più precisamente i delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322 e 322-bis; alla loro fuoriuscita dall'area dell'ostatività consegue anche l'eliminazione del riferimento all'attenuante della collaborazione ex art. 323-bis, comma 2, c.p. Va da sé che l'estromissione dei citati delitti dagli elenchi di quelli dell'art. 4-bis o.p. determinerà i suoi effetti, favorevoli, in due ambiti: sia in rapporto ai procedimenti pendenti relativi a concessione di benefici e misure alternative per i condannati per quelle tipologie di delitti, stante il mutamento, invero migliorativo, delle condizioni di concedibilità; sia in rapporto al meccanismo di cui all'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p.

3. Le eventuali prescrizioni delle modalità esecutive dei benefici (il nuovo comma 1-bis.1.1.).

Non bastassero quelli già presenti, l'art. 4-bis o.p. è stato ulteriormente arricchito con l'introduzione del nuovo comma 1-bis.1.1. che espressamente così recita: «*Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che*



impediscono ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato».

Ancorché si tratti di previsione che conferisce al giudice un'ampia discrezionalità sia nella imposizione stessa delle limitazioni (invero non obbligatorie, perché «*possono essere imposte*»), sia nel contenuto prescrittivo delle stesse, il tema non sorprende per la sua novità registrandosi notoriamente nella prassi giudiziaria, da sempre, l'imposizione di prescrizioni di siffatta natura (ad esempio, in tema di permesso premio: limiti territoriali, orari e financo di permanenza domiciliare in caso di permessi di durata di più giorni; quanto alle misure alternative: uno dei criteri che solitamente concorrono alla decisione di concessione è l'opportunità/rischio della "restituzione" del condannato al territorio d'origine o di commissione dei reati dopo numerosi anni di detenzione trascorsa tutta a molta distanza da quelle zone).

4. Ulteriori adempimenti istruttori (modifica al comma 2 dell'art. 4-bis o.p.).

Come noto, già in sede di decreto-legge erano stati significativamente incrementati gli adempimenti istruttori gravanti d'ufficio sul giudice, attraverso l'introduzione di una corposa "seconda parte" all'originario comma 2 dell'art. 4-bis o.p. (v. *Osservazioni*, par. VIII.4).

A tali innovazioni se ne è aggiunta una ulteriore sempre attraverso implementazione del citato comma: «(il giudice) *acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione*».

Anche in questo caso non sembra ci si trovi di fronte ad una vera e propria novità tale da imporre ulteriori adempimenti rispetto a quelli già esistenti: quanto alle informazioni in merito alle infrazioni disciplinari, queste, "significative" o meno, sono sempre oggetto di indicazione nelle relazioni di sintesi o comportamentali che notoriamente costituiscono bagaglio informativo ineludibile del giudice; quanto al resto, il particolare oggetto delle informazioni previsto dalla norma (operatività del sodalizio, contesto criminale, posizione dell'interessato all'interno del sodalizio), già costituisce, nella prassi e nella tecnica espositiva delle informative delle forze di polizia,



d.d.a, e p.n.a., tema da sempre trattato nei documenti che vengono inviati al giudice richiedente.

5. La deroga all'obbligo di svolgimento dell'istruttoria "rafforzata" prevista dai commi 2 e 2-bis dell'art. 4-bis o.p. (il nuovo comma 2-bis.1).

Fermi restando gli obblighi istruttori già introdotti in sede di decretazione d'urgenza mediante modifica al comma 2 dell'art. 4-bis o.p. (v. *Osservazioni*, par. VIII.4) e l'introduzione *ex novo* in sede di conversione di quello appena analizzato, il legislatore ha ritenuto opportuno tipizzare un'espressa clausola di deroga a detti obblighi mediante la previsione del nuovo comma 2-bis.1 che così recita: «*Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio*».

La deroga sembra rispondere alla constatazione della inutilità di una rinnovazione integrale dei notevoli incombenzi istruttori oggi previsti dal corposo comma 2 dell'art. 4-bis o.p., nell'ambito di uno *spatium temporis* la cui ristrettezza lascia ragionevolmente prevedere che nulla può essere cambiato.

La previsione sembrerebbe però contenere un'imprecisione tecnica che si spera essere incolpevolmente tale e, con grande volontà, emendabile interpretativamente, quanto al tema dei permessi premio: la deroga agli obblighi istruttori a favore del «*condannato già ammesso a fruirne*» (espressione che lascia ipotizzare che il legislatore avesse bene in mente la tipologia di condannato in questione), è rapportata al provvedimento di concessione «*del primo permesso premio*» e non più genericamente al provvedimento di concessione «*dell'ultimo*» o del «*precedente*» permesso premio; il che potrebbe far pensare che la clausola di deroga si rivolga alla sola ipotesi del secondo permesso premio, che a rigore è l'unico successivo al primo, e non anche a quelli a seguire.

6. La partecipazione "a distanza" dei pubblici ministeri extradistrettuali.

Con il nuovo comma 2-ter dell'art. 4-bis o.p. (v. *Osservazioni*, par. VIII.3) è stata introdotta la possibilità di partecipazione alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, c.p.p., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Per consentire l'effettiva praticabilità di tale opzione, in sede di conversione il comma 2-ter è stato completato con la previsione della possibile

partecipazione del pubblico ministero con modalità "a distanza"; non è stato però risolto il dubbio su quale sia l'inquirente legittimato alla partecipazione nei casi non infrequenti di plurime sentenze di condanna emesse da uffici appartenenti a distretti diversi.

7. L'eliminazione della competenza del tribunale di sorveglianza in tema di approvazione del programma di lavoro esterno e concessione di permessi premio.

Si è già visto (v. *Osservazioni*, par. VIII.2) che con l'art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c) n. 1 del d.l. n. 162/2022 erano state introdotte modifiche che avevano determinato un ampliamento della competenza del tribunale di sorveglianza, sottraendola a quella tradizionalmente da sempre attribuita all'organo monocratico, sia in tema di approvazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno ex art. 21 o.p., sia quanto alla concessione del permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter o.p.; il fattore determinante lo spostamento della tradizionale competenza del magistrato di sorveglianza a quella del tribunale di sorveglianza era rappresentato dal titolo di reato per il quale il detenuto o l'internato risultasse condannato: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

Le modifiche in tema di competenza hanno da subito creato un grande lavoro e disagio negli uffici di sorveglianza, in parte orientati per la trasmigrazione indiscriminata al tribunale di tutti i fascicoli relativi ad istanze di permesso premio pendenti *ante* o *post* 31.10.2022, dall'altro quelli orientati alla trasmigrazione dei soli fascicoli iscritti dopo il 31.10.2022, rivendicando la *perpetuatio iurisdictionis* per quelli iscritti prima; il tutto, comunque, con enormi ritardi nelle decisioni sui permessi successivi al primo, dovendo queste intervenire a seguito di udienza.

A fronte di molte perplessità e critiche prospettate da più fronti, volte soprattutto ad evidenziare l'irragionevolezza-inutilità di un trasferimento di competenza quantomeno per i permessi successivi al primo, il legislatore ha in sede di conversione eliminato in radice ogni questione poiché con una modifica che si è concretizzata nella eliminazione delle modifiche agli art. 21 e 30 o.p., si è infatti radicalmente deciso l'integrale ritorno al passato, con il ripristino dell'ordinaria e tradizionale competenza del magistrato di sorveglianza, così come da sempre conosciuto.

Va da sé che a questo punto tutti i fascicoli dovranno essere restituiti senza indugio alle cancellerie dei magistrati di sorveglianza, non potendo porsi eventuale questione di *perpetuatio iurisdictionis* in favore del tribunale di sorveglianza sui fascicoli già trasmessi ed iscritti a ruolo, posto che trattandosi di norme del decreto-legge (quelle introduttive nelle nuove regole di

competenza) non riprodotte nella legge di conversione, l'art. 77, comma 3, Cost. ne sancisce la decadenza retroattiva con annullamento di tutti gli effetti eventualmente prodotti, salva la regolamentazione con apposita decisione.

8. L'estensione del regime transitorio di ultrattività dell'istituto della impossibilità-inesigibilità di utile collaborazione, a tutti i benefici penitenziari (modifica all'art. 3, comma 2, primo periodo del d.l. n. 162/2022).

Sebbene si tratti della modifica meno impegnativa dal punto di vista formale, ben può dirsi, però, che certamente è quella che sul piano sostanziale sarà destinata a dischiudere gli scenari operativi più vasti e, perché no, più appetibili da parte della difesa del condannato.

La modifica riguarda un inciso dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 162/2022 che qui si trascrive nella versione originaria e in quella modificata in sede di conversione:

«2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

«2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, **i benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-bis** della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».



L'importanza della modifica è di immediata percettibilità: per i condannati per delitti ostativi qualificati non collaboranti commessi prima del 31.10.2022, la non applicazione del "nuovo regime" rappresentato dall'insieme delle condizioni previste dai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis.1* dell'art. 4-*bis* o.p., e pertanto l'applicazione del regime transitorio rappresentato dall'integrazione dei presupposti di impossibilità o inesigibilità di collaborazione con la giustizia unitamente all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata secondo la tradizionale previsione del vecchio comma 1-*bis*, è questione che non riguarderà più soltanto «...*le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale...*», ma più in generale «...*i benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale...*», cioè a dire tutto, anche lavoro esterno e permessi premio.

Ciò posto, quanto alla posizione dei condannati ostativi che già fruiscono di permessi premio e che ambiscono alla concessione di misure alternative alla detenzione, valga quanto già sintetizzato nel precedente intervento di analisi del d.l. n. 162/2022 (par. VII.3, *Osservazioni*).

Quanto, invece, ai condannati ostativi che in particolare ambiscono proprio alla concessione del primo permesso premio, lo scenario operativo al quale rapportarsi sarà il seguente:

- per il condannato che abbia già riportato una pregressa decisione negativa in tema di giudizio di accertamento di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione, ed in assenza di elementi di novità che ragionevolmente consentano di riproporre con successo una nuova istanza, la strada è obbligata e s'imporrà pertanto la sottoposizione al nuovo regime e quindi la presentazione di un'istanza e la conseguente sottoposizione ad un giudizio secondo i contenuti dei nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis.1* e comma 2; l'alternativa all'esito negativo di un giudizio di accertamento di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione, non sarà più la "via di fuga" rappresentata dal modello di giudizio delineato dalla sentenza costituzionale n. 253/2019;
- per il condannato in posizione "neutra" che non ha ancora presentato istanza di permesso premio e che pertanto non ha il pregiudizio di una pregressa decisione negativa in tema di giudizio di accertamento di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione per non averlo mai richiesto, vi saranno due opzioni alternative: a) prospettare un'istanza secondo la previsione della disposizione transitoria e quindi secondo il modello delineato dal vecchio comma 1-*bis*, cioè istanza di permesso con domanda incidentale di accertamento di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia; b) redigere istanza secondo i contenuti dei nuovi commi 1-*bis*, 1-*bis.1* e

comma 2 perché come già detto non vi è più l'alternativa delineata dalla sentenza costituzionale n. 253/2019; va da sé che la scelta sulla strada da intraprendere sarà dettata dalla previsione sul possibile esito del giudizio *sub a*);

- per il condannato che invece abbia già ottenuto dal tribunale di sorveglianza una pregressa decisione positiva in tema di giudizio di accertamento di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia e sia ad oggi ancora in attesa della decisione sul merito del permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il procedimento proseguirà secondo il modello e condizioni di accertamento del vecchio comma 1-*bis* così come adesso previsto dall'art. 3, comma 2, primo periodo, d.l. n. 162/2022; dunque nessuna necessità di integrazione dell'eventuale domanda introduttiva rispetto ai nuovi contenuti dei commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 e comma 2;
- resta infine da dire che nei casi in cui il procedimento incidentale di accertamento di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione fosse già pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza ma non ancora deciso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 162/2022, e nel periodo di vigenza dello stesso, il procedimento dovrà ovviamente proseguire in via ordinaria; se, invece, per effetto dello *ius superveniens* il tribunale di sorveglianza lo abbia definito con declaratoria di "inammissibilità" o di "non luogo a provvedere" (l'esempio non è ipotetico, essendosi registrati già numerosi provvedimenti emessi in tal senso in varie sedi giudiziarie), ma penda tutt'ora dinanzi al magistrato di sorveglianza quello principale relativo al permesso premio, il procedimento dovrà necessariamente essere d'ufficio, o ad impulso dell'interessato, reimmesso al ruolo al tribunale di sorveglianza per lo svolgimento del giudizio incidentale, con trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza.

Giova ricordare che nell'immediatezza dell'entrata in vigore del d.l. n. 162/2022 era stata criticata da più voci la scelta di eliminare *in toto* il giudizio di accertamento di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia così come disciplinato dal "vecchio" comma 1-*bis* e mantenerlo solo in regime transitorio per misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale. Le critiche erano fondate soprattutto proprio sui recenti approdi della giurisprudenza costituzionale, da ultimo compendiate nella sentenza n. 20 del 2022: posta, infatti, la chiara differenza tra chi vorrebbe collaborare ma non può (silente suo malgrado) e chi potrebbe collaborare ma non vuole (silente per scelta), l'eliminazione del solo tipo di giudizio che consentiva di apprezzare tale discriminazione è sempre apparsa peggiorativa della situazione di chi si trovi nelle condizioni di dimostrare la impossibilità, inesigibilità o irrilevanza della sua collaborazione



con la giustizia, il quale, di fatto, finiva con l'essere ingiustamente parificato al condannato non collaborante per sua scelta.

Per quanto non pienamente rispondente all'auspicio di chi propugnava il ripristino "a regime" del modello di accertamento del vecchio comma 1-*bis*, la scelta del legislatore in sede di conversione di estendere la portata almeno della sola disposizione transitoria dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 162/2022 a tutti i benefici penitenziari per i condannati per delitti commessi prima del 31.10.2022, restituisce quantomeno una maggiore uniformità e razionalità a tutta la previsione transitoria. Un esempio: si consideri la posizione del condannato ostativo che nell'ambito di un procedimento instaurato con richiesta di permesso premio aveva già ottenuto dal tribunale di sorveglianza un accertamento positivo delle condizioni di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia e che al momento della entrata in vigore del d.l. n. 162/2022 era ancora in attesa della decisione del magistrato sul permesso; in tal caso lo *ius superveniens* rendeva del tutto inutile ai fini della concessione del permesso l'accertamento già svolto, ma, paradossalmente, gli effetti di quel risultato positivo potevano essere validamente rivendicati in sede di giudizio di concessione di una misura alternativa alla detenzione o alla liberazione condizionale, cioè una tipologia di beneficio di connotazione più ampia del permesso premio.

Resta da dire, in conclusione, di una questione che apparentemente è di solo "rito istruttorio", ma che probabilmente sarà fonte di non poche problematiche applicative anche per le conseguenze che sarà destinata a produrre "a monte".

Come visto, la norma transitoria nella versione definitivamente modificata in sede di conversione stabilisce la concedibilità di benefici e misure alternative al condannato ostativo non collaborante per delitto commesso prima del 31.10.2022, allorché ricorrano, in alternativa a quelle di cui ai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, le condizioni di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia e purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; il tutto, come dispone la norma transitoria, «...secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 354 del 1975...».

Il citato comma 2 nella nuova formulazione prevede, però, lo svolgimento dell'istruttoria "rafforzata", intendendo con ciò quella descritta a partire dal primo capoverso, solo «...nei casi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1...» (per comodità si riporta l'inciso iniziale del nuovo comma 2 che, appunto, così recita: «2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle

informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce,... » e solo da qui si dipanano poi tutte le ulteriori ed incisive prescrizioni del nuovo comma 2).

E dunque: in via generale e per tutti i casi, acquisizione della dettagliata nota informativa del c.p.o.s.; ma solo nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, e quindi in applicazione del regime ordinario e non di quello transitorio, tutto l'ulteriore corredo probatorio di recente introduzione.

Ciò posto, se non può revocarsi in dubbio che la posizione penitenziaria del condannato che sia riconducibile nella fattispecie transitoria non rientra quindi nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 proprio perché situazione derogativa delle nuove previsioni, parimenti innegabile è che ciò ridondi financo a monte degli obblighi istruttori, imponendo già in sede di allegazioni difensive originarie, prospettazioni autonome rispetto al regime ordinario.

Un esempio basico: il condannato ostativo che formuli la sua prima istanza di permesso premio ai sensi della disposizione transitoria ex art. 3, comma 2, primo periodo, d.l. n. 162/2022 dovrà:

- formulare istanza al magistrato di sorveglianza rivendicando la sussistenza delle condizioni di impossibilità-inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia ed in rapporto a tale domanda incidentale sviluppare le pertinenti allegazioni difensive; rispetto a tale domanda, come noto, la competenza a decidere spetta al tribunale di sorveglianza cui il magistrato trasmetterà il fascicolo; il tribunale, ai fini del giudizio incidentale di sua competenza, svolgerà la pertinente attività istruttoria che certamente non è quella del nuovo comma 2;
- oltre a ciò, dovrà corredare ulteriormente la sua istanza di permesso con le allegazioni difensive relative ai temi di successiva verifica del magistrato di sorveglianza in previsione dell'auspicabile esito positivo del giudizio incidentale: quello relativo alla intervenuta rescissione di collegamenti con la criminalità organizzata (e non altro, poiché nulla di più chiede la norma transitoria: dunque non la prova della insussistenza del pericolo di ripristino) e quello relativo alle condizioni di meritevolezza che, si badi, non sono quelle di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 che in questo caso non si applicano; è da escludersi pertanto la necessità di allegazioni difensive in rapporto agli elementi indicati nei nuovi commi appena citati.

In altri e più ovvi termini, per i delitti commessi prima del 31.10.2022 vi è la configurazione di un "doppio regime": da un lato la sopravvivenza del passato regime (qualora, come detto, in concreto praticabile da parte del condannato) e quindi del vecchio comma 1-bis e del comma 2 *ante* modifiche introdotte dal d.l. n. 162/2022 e dalla legge di conversione;



dall'altro, il regime alternativo non più rappresentato dal modello di giudizio delineato dalla sentenza costituzionale n. 253/2019 ma da quello ora previsto dai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1.

Lo si dica chiaramente: che poi il tribunale in sede di accertamento incidentale, ma soprattutto il magistrato nella successiva sede di valutazione di concessione del permesso, sollecitino note informative ulteriori e diverse da quella da richiedere al c.p.o.s. (ad esempio: p.n.a., d.d.a., organi di polizia territoriali e quant'altro), è aspetto, come noto, già caratterizzante la prassi di numerosi uffici e certamente legittimo, ma che non dovrà essere destinato nel tempo né a modificare i contenuti del modello istruttorio del regime transitorio così come normativamente tipizzato, né soprattutto arrivare financo ad alterare, ampliandolo, il contenuto del giudizio di valutazione di concedibilità del permesso premio, in un tentativo di omologazione dell'uno (istruttorio) e dell'altro aspetto (giudizio) del regime transitorio verso quello, più restrittivo, ordinario.

9. Brevi rilievi conclusivi.

Per quanto le modifiche da ultimo introdotte in sede di conversione siano indubbiamente apprezzabili, l'aspetto "sostanziale" caratterizzante della riforma inserito in sede di decretazione d'urgenza, rappresentato dalle elencazioni delle nuove condizioni di accesso contenute nei commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, è di fatto rimasto immutato e rispetto a questo occorrerà ormai confrontarsi quotidianamente.

All'interprete, dunque, il compito di affrontare i seguenti temi essenziali:

- la previsione di un sistema omogeneo ed identico di condizioni generali alle quali è subordinata la concessione di benefici penitenziari e misure alternative (lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, liberazione condizionale), misure tra loro ontologicamente diverse per finalità ed estensione; il tutto, appunto, senza alcuna previsione normativa di gradualità o progressività nella integrazione delle condizioni che vada di pari passo con la progressività trattamentale e il diverso grado di libertà che caratterizza le singole misure, il che rende singolare chiedere da subito per la concessione di un permesso premio le stesse condizioni generali, salvo poi quelle specifiche, previste per l'affidamento in prova o addirittura la liberazione condizionale; occorrerà quindi sperimentare il grado di "adattabilità interpretativa" delle previsioni fino a verificarne l'eventuale contrasto e/o irragionevolezza tale da imporre ove necessario questioni di legittimità costituzionale laddove non possibile un'interpretazione conforme (si consideri, ad esempio, la mancata previsione di una graduazione della *"revisione critica della condotta criminosa"* di cui sembra richiedersene l'integrale compimento a dispetto di un consolidato orientamento interpretativo di legittimità per il quale esistono diversi "gradi" di

- revisione critica a seconda dello stato del maturazione trattamentale del detenuto e della tipologia della misura richiesta; ancor più rigida la previsione della "assoluta impossibilità" dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna; viene da pensare che il condannato ammesso alla semilibertà o all'affidamento in prova per lo svolgimento di un'attività lavorativa si ponga, per quanto poco, in condizioni economiche certamente diverse da chi in regime intramurario senza lavoro e risorse economiche proprie ambisca alla concessione di un permesso premio);
- in particolare poi, quanto alla liberazione condizionale, vi è financo la specifica questione sulla quantificazione della nuova soglia espiale elevata da 26 a 30 anni, certamente peggiorativa dal punto di vista quantitativo e quindi potenzialmente suscettibile di soggiacere alla portata della sentenza costituzionale n. 32/2022 (v. *Osservazioni*, VII.4.), ma comunque inserita in un quadro normativo sostanzialmente migliorativo per aver trasformato una preclusione di accesso da assoluta a relativa,
 - ed ancora, di fronte a 5 tipologie di benefici e misure alternative (lavoro esterno, permesso premio, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, liberazione condizionale) ognuno dei quali presenta caratteristiche di contenuto e finalistiche proprie, vi sono 3 regimi-statuti di condizioni di concedibilità (comma 1-bis, comma 1-bis.1 e regime transitorio ex art. 3 d.l. n. 162/2022), ma un solo monolitico rito istruttorio (comma 2) formalmente obbligatorio nella sua interezza ma le cui prescrizioni acquisitive ed impositive di oneri difensivi non sembrano, o comunque potrebbero, a volte essere correlate con il *thema probandum* del singolo caso specifico.

L'art. 4-bis o.p. e le altre disposizioni in materia penitenziaria variamente interessate dal d.l. n. 162/2022 e dalla legge di conversione con modifiche hanno da oggi il loro nuovo assetto definitivo e ne inizia pertanto la loro applicazione a regime; anzi, si ribadisce, a più regimi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-- **testo dell'art. 4-bis o.p.** nella formulazione vigente prima dell'intervento del d.l. n. 162/2022 (colonna sinistra) e l'attuale formulazione risultante dalle modifiche complessivamente introdotte dapprima dal d.l. n. 162/2022 e poi dalla legge di conversione (colonna destra, in grassetto le modifiche additive introdotte; in barrato quelle eliminate in sede di conversione);

Art. 4-bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

Art. 4-bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge ~~e a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale~~: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, ~~delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale~~, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. **La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.**

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino

L'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o ai sensi dell'articolo ~~323-bis del codice penale~~, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli ~~314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale~~, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle

circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale,

2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.



2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. **Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in**

ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.

2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo



51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

3-bis. **(abrogato).**